

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B00585 del 18/02/2013

Proposta n. 1367 del 30/01/2013

Oggetto:

S.E.PORT S.r.l - Istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. per "Ampliamento ed adeguamento funzionale dell'impianto di gestione dei rifiuti all'interno del porto di Civitavecchia - località Punta S.Paolo", nota acquisita al prot. n.58075/DB/04/13 del 26/03/2012. Rigetto dell'istanza ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

OGGETTO: S.E.PORT S.r.l – Istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. per “Ampliamento ed adeguamento funzionale dell’impianto di gestione dei rifiuti all’interno del porto di Civitavecchia – località Punta S.Paolo”, nota acquisita al prot. n.58075/DB/04/13 del 26/03/2012.

Rigetto dell’istanza ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale Attività Produttive e Rifiuti;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte nazionale:**

- Nuove norme sul procedimento amministrativo	Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i.
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.

• **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle	DGR n. 239 del 18-04-2008

modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
- Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 34 del 18-01-2012

VISTO il Decreto del Vice Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia della Regione Lazio n.124 del 9 agosto 2002 con il quale veniva autorizzata la società S.E.PORT s.r.l. , P.I 05198111006, con sede legale in Civitavecchia (RM) Molo Vespucci snc, alla gestione dell’impianto per il deposito preliminare (D15), la messa in riserva (R13) e il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e trattamento delle acque di sentina provenienti dalle navi che approdano nel porto di Civitavecchia, sito in Civitavecchia (RM) località Punta San Paolo, Via Aurelia Nord Km.74,400;

VISTA la Determinazione n.B0155 del 28/01/2009, con la quale veniva rinnovata per 10 anni l’autorizzazione rilasciata con Decreto del Vice Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia della Regione Lazio n.124 del 9 agosto 2002;

VISTO il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” del Porto di Civitavecchia (RM), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.63 del 13/03/2009 e adottato dal Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia con Decreto del 29/05/2009 n.356, nel quale viene individuata la piattaforma gestita dalla società S.E.Port. s.r.l., “autorizzata dalla Regione Lazio con decreto n.124 del 09.08.2002 al deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché al deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e trattamento delle acque di sentina provenienti dalle navi che approdano nel porto di Civitavecchia.” e nel quale vengono elencati i codici CER corrispondenti a quelli Decreto della Regione Lazio che “possono essere trattati presso la piattaforma portuale;”

VISTA l’istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. per “Ampliamento ed adeguamento funzionale dell’impianto di gestione dei rifiuti all’interno del porto di Civitavecchia – località Punta S.Paolo”, presentata dalla società S.E.PORT s.r.l. con nota acquisita al prot. n.58075/04/13 del 26/03/2012;

PREMESSO che:

- con nota prot. n.81419/DB/04/13 del 26/04/2012, la Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti, ha richiesto a Provincia di Roma, ARPA Lazio sezione di Roma, Comune di Civitavecchia e Autorità Portuale di Civitavecchia, informazioni e controlli sull'impianto gestito dalla società SEPORT s.r.l., in quanto dalla documentazione consegnata nell'istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. , ed in particolare dalle schede A, B e C, previste dalla D.G.R. 288/2006 e s.m.i., si evinceva il mancato rispetto delle autorizzazioni in possesso della società S.E.PORT s.r.l., sia in termini di quantitativi massimi annuali autorizzati che in termini di codici CER di rifiuti autorizzati in ingresso, relativamente agli anni 2009-2010 e 2011, sia in termini di operazioni effettuate sui rifiuti rispetto a quelle autorizzate;
- con nota prot. n. 6104 del 02/05/2012, acquisita al prot. n.89780 del 09/05/2012, l'Ufficio Ambiente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, ha risposto alla nota su menzionata, chiarendo che *tutte le attività di gestione dei rifiuti svolte nell'ambito degli atti emanati dall'Ente, (pulizia, raccolta ed avvio a trattamento dei rifiuti giacenti presso gli ambiti comuni del Porto di Civitavecchia, raccolta ed avvio a trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi, raccolta ed avvio a trattamento dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni portuali), hanno l'obbligo di svolgersi nella rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nelle suddette autorizzazioni regionali;*
- nella stessa nota l'Autorità Portuale ha chiarito che con nota prot. n.2767 del 26/02/2008, ha richiesto alla società S.E.Port s.r.l., *la trasmissione mensile dei quantitativi dei rifiuti raccolti nell'ambito della convenzione di servizio rep.2304/1998 e che le comunicazioni mensilmente trasmesse dalla società S.E.Port s.r.l. non hanno mai evidenziato la necessità di provvedere ad una modifica delle autorizzazioni regionali;*
- con nota prot. n.44227 del 15/06/2012, acquisita al prot. n.122176 del 22/06/2012, ARPA Lazio sezione provinciale di Roma, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso l'impianto gestito dalla società S.E.Port s.r.l. in data 08/05/2012, a seguito della richiesta pervenuta dalla Regione Lazio. ARPA Lazio dalle verifiche eseguite ha confermato quanto indicato dalla stessa società S.E.Port. s.r.l. nelle schede AIA consegnate, evidenziando inoltre un ulteriore codice CER gestito e quantitativi diversi per alcuni codici CER relativi all'anno 2011, nonché alcuni superamenti rispetto ai quantitativi autorizzati già nei primi 4 mesi del 2012, come può evincersi dalla seguente tabella riassuntiva per i codici autorizzati con la Determinazione n.B0155 del 28/01/2009 (in grassetto i superamenti rispetto all'autorizzato):

n°	Codice CER	Quantità autorizzato B0155/2009 [t/anno]	Quantità trattate (2011) scheda B.rif e dati forniti da ARPA LAZIO [t/anno]	Differenza anno 2011 con autorizzato [t/anno]	Quantità trattate periodo 01-01-2012 - 02-05-2012 (4 mesi) - dati forniti da ARPA LAZIO [tonn.]	Quantità richieste istanza scheda C.9 [t/anno]
1	08 01 11*	1	13,30	12,30	2,38	100
2	09 01 01*	1	38,27	37,27	3,39	300
3	13 04 03*	1500	8.503,39	7.003,39	4.474,39	15000
4	15 01 01	2	213,65	211,65	12,58	500
5	15 01 02	2	60,34	58,34	11,79	500
6	15 01 03	15	960,73	945,73	92,77	2000
7	15 01 04	7	8,64	1,64	1,02	100
8	15 01 05	4	0,00	-4,00	-	10
9	15 01 06	6	10,36	4,36	5,68	500
10	15 01 10*	19	19,21	0,21	7,55	200
11	15 02 02*	2	74,91	72,91	31,12	200
12	15 02 03	7	0,86	-6,14	0,64	300
13	16 07 08*	1000	45,24	-954,76	34,32	3000
14	17 02 02	1	0,00	-1,00	-	100
15	17 02 04*	8	2,04	-5,97	-	50
16	17 04 05	54	137,37	83,37	27,33	1000
17	17 04 09*	6	0,00	-6,00	-	10
18	18 01 03*	1620	946,76	-673,24	139,02	3600
19	19 08 10*	1500	2.467,60	967,60	-	7000
20	20 01 02	1	0,00	-1,00	-	100
21	20 01 37*	2	0,79	-1,21	-	200
22	20 01 38	2	0,00	-2,00	-	300
23	20 01 39	1	0,90	-0,10	4,77	300
24	20 01 40	1	1,62	0,62	-	500
25	20 03 01	1620	3.836,64	2.216,64	1.315,79	8000
26	20 03 07	3	0,61	-2,39	-	500
		7.385	17.343	9.958	6.165	44.370

e nella seguente tabella per i codici CER non autorizzati con la Determinazione n.B0155 del 28/01/2009:

n°	Codice CER	Quantità autorizzato B0155/2009 [t/anno]	Quantità trattate (2011) scheda B.rif e dati forniti da ARPA LAZIO [t/anno]	Quantità trattate periodo 01-01-2012 - 02-05-2012 (4 mesi) - dati forniti da ARPA LAZIO [tonn.]	Quantità richieste istanza scheda C.9 [t/anno]
1	04 02 09	-	48,750	18,04	200
2	06 01 01*	-	0,685		10
3	06 01 02*	-	0,185		10
4	06 01 04*	-	0,269		10
5	06 01 06*	-	0,056	0,14	10
6	06 02 05*	-	0,201		10
7	06 04 04*	-	0,003		10
8	07 02 13	-	2,765		30
9	07 06 01*	-	0,457	0,08	10
10	07 06 08*	-	0,034		10
11	08 01 21*	-	3,594	6,87	100
12	08 03 13	-	0,017	0,01	10
13	08 03 18	-	3,869	0,382	100
14	08 04 09*	-	2,813	0,422	100
15	09 01 05*	-	14,727	0,59	300
16	09 01 07	-	2,255		100
17	10 01 05	-	1,730		100
18	10 01 22*	-	25,650	2,01	500
19	12 01 12*	-	0,878		10
20	13 02 08*	-	16,812	9,22	100
21	13 03 08*	-	0,340		10
22	13 05 02*	-	3,595		100
23	14 06 01*	-	0,212	0,9	
24	14 06 03*	-	0,440		10
25	14 06 04*	-	2,587		10
26	15 01 07	-	776,550	43,175	1000
27	16 01 03	-	12,730	0,885	100
28	16 01 06	-	0,875		500
29	16 01 07*	-	4,256	1,261	50
30	16 01 09*	-	0,010		10
31	16 01 14*	-	0,004		10
32	16 02 14	-	0,770		100
33	16 03 03*	-	2,155	0,132	100
34	16 03 04	-	0,285		100

n°	Codice CER	Quantità autorizzato B0155/2009 [t/anno]	Quantità trattate (2011) scheda B.rif e dati forniti da ARPA LAZIO [t/anno]	Quantità trattate periodo 01-01-2012 - 02-05-2012 (4 mesi) - dati forniti da ARPA LAZIO [tonn.]	Quantità richieste istanza scheda C.9 [t/anno]
35	16 03 05*	-	85,205	0,34	300
36	16 03 06	-	24,955	11,57	100
37	16 05 04*	-	0,624	0,18	10
38	16 05 05	-	0,002	1,48	10
39	16 05 06*	-	0,093	0,002	10
40	16 05 07*	-	1,680		10
41	16 05 08*	-	2,985		10
42	16 05 09	-	0,503		10
43	16 06 01*	-	27,921	29,724	500
44	16 06 02*	-	0,300	0,08	10
45	16 06 04	-	6,626	0,194	200
46	16 06 05	-	1,215		200
47	16 10 01*	-	10,695		450
48	16 10 02	-	346,070	103,98	1000
49	16 11 06	-	1,575		10
50	17 01 01	-		3,25	1000
51	17 01 07	-	151,455	2,96	1000
52	17 02 03	-	0,080		100
53	17 03 01*	-	0,195		50
54	17 03 02	-	10,570		100
55	17 04 01	-	0,405		50
56	17 04 02	-	0,845		50
57	17 04 11	-	0,338		50
58	17 06 03*	-	25,940	2,38	500
59	17 06 04	-	0,095		100
60	17 09 04	-	19,990	12,66	100
61	18 01 09	-	0,395	0,208	50
62	19 01 13*	-	70,395	10,478	1500
63	19 02 07*	-	2.666,090	60,71	8000
64	19 06 03	-	18,670	5,98	500
65	19 08 05	-	0,295		100
66	19 08 06*	-	1,070		10
67	19 08 13*	-	2,865	1,595	100
68	19 09 02	-	2,315		100

n°	Codice CER	Quantità autorizzato B0155/2009 [t/anno]	Quantità trattate (2011) scheda B.rif e dati forniti da ARPA LAZIO [t/anno]	Quantità trattate periodo 01-01-2012 - 02-05-2012 (4 mesi) - dati forniti da ARPA LAZIO [tonn.]	Quantità richieste istanza scheda C.9 [t/anno]
69	19 09 04	-	1,931		50
70	19 12 04	-	20,670		500
71	19 12 12	-	2.612,915	51,875	8000
72	20 01 11	-	30,910	19,64	100
73	20 01 19*	-	0,014		10
74	20 01 21*	-	7,435	1,204	300
75	20 01 23*	-	1,395	0,04	300
76	20 01 25	-	121,865	13,95	1000
77	20 01 32	-	0,004		50
78	20 01 35*	-	34,540	1,702	500
79	20 01 36	-	11,716	0,63	500
80	20 02 01	-	19,625	12,735	200
81	20 03 03	-	175,120	28,43	1000
82	20 03 04	-	94,580	12	1000
83	17 09 03	-		5,53	
84	13 03 10	-		1,1	
85	20 01 29	-		0,056	
			7.546	481	33.630

Infatti, come indicato dalla stessa società nella documentazione consegnata, l'impianto nel 2011 ha gestito complessivamente 130 CER così suddivisi:

RIFIUTI GESTITI NEL 2011	TONN.
Rifiuti non pericolosi	9.745,50
Rifiuti pericolosi	15.130,91
Totale 2011	24.876,41

I rifiuti sono stati ripartiti nel modo seguente tra le tre linee di trattamento:

RIFIUTI/LINEE DI TRATTAMENTO	TONN.
Linea 1 Sterilizzazione	963,91
Linea 2 Acque di sentina	13.685,19
Linea 3 Recupero e smaltimento	10.227,31
Totale 2011	24.876,41

- nella stessa nota inviata da ARPA Lazio, è riportato che, in sede di sopralluogo, il Sig. Gino Loreti Garcia, in qualità di Rappresentante legale della Società, ha dichiarato che l'attività è operante per effetto del provvedimento n.3/2001 rilasciato dall'Autorità Portuale di Civitavecchia e a supporto della validità di tale atto quale autorizzazione delle attività di gestione rifiuti eseguite dalla società ha fornito copia dei seguenti documenti:
 - Sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.259 del 16/02/2005;
 - "Parere legale in materia di smaltimento rifiuti" del prof. Avv. Mauro Catenacci, dal quale si evince che la durata dell'autorizzazione in questione è pari alla durata della concessione rilasciata alla società S.E.Port. s.r.l. dall'Autorità Portuale con atto n.2304 del 23/07/1998;

Lo stesso Rappresentante Legale della società, Sig. Gino Loreti Garcia, ha, inoltre, dichiarato che la Determinazione Regionale n.B0155 del 28/01/2009 (rinnovo del Decreto Commissariale n.124/2002) era stata richiesta per gestire rifiuti provenienti dall'esterno dell'area portuale di Civitavecchia, attività che tuttavia non è stata svolta;

- ARPA Lazio ha, infine, evidenziato che il provvedimento autorizzativo n.3/2001 ha contenuti generici ed è privo di specifiche tecniche e prescrizioni tali da inquadrare in modo univoco le attività autorizzate, anche ai fini di un efficace controllo da parte degli Enti preposti, e che in particolare non essendo riportati tempi e modalità di stoccaggio dei vari rifiuti (non specificati per tipologia CER) né le operazioni R e D previste, risulta di fatto possibile solo un controllo parziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente alle attività di gestione rifiuti effettivamente svolte sul sito;
- con nota prot. n. 121459/12 del 01/08/2012, acquisita al prot. n.149118 del 02/08/2012, la Provincia di Roma ha dichiarato di non aver ritenuto necessario effettuare un sopralluogo presso l'impianto potendosi utilmente ed esaustivamente avvalere di quanto dichiarato dalla Sezione Provinciale di ARPA Lazio e confermato che il provvedimento n.3/2001 rilasciato dall'Autorità Portuale risulta carente delle indicazioni e delle prescrizioni fondamentali per una corretta gestione dei rifiuti ex art.208 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che la carenza di dati evidenziati rende impossibile l'azione di controllo sulla gestione dei rifiuti da parte delle autorità di controllo stesse;

PRESO ATTO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia è stata informata al fine di consentire alla stessa la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato in merito alle problematiche sopra richiamate, sia tramite la nota Regionale prot. n. 81419 del 26/04/2012, sia con le successive note su richiamate dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, di ARPA Lazio e della Provincia di Roma;

CONSIDERATO che:

- l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti con nota prot. n. 185347/DB/04/13 del 09/10/2012 ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. in quanto l'istanza di autorizzazione presentata, come sopra indicato, fa esplicito riferimento ad attività già svolte dalla società S.E.Port s.r.l., oltremodo con riferimento ad altri atti autorizzativi, nonché, per stessa ammissione del Rappresentante Legale della società, l'autorizzazione regionale di cui si chiede ampliamento non avrebbe dovuto riguardare i rifiuti provenienti dall'area portuale di Civitavecchia, bensì esclusivamente rifiuti esterni alla stessa, mentre nella richiesta di ampliamento si fa esplicito riferimento a rifiuti provenienti dal Porto di Civitavecchia, oltre che esterni allo stesso;
- la società S.E.Port. s.r.l., nella persona del Legale rappresentante, con nota prot. n.20860/12 del 19/10/2012, pervenuta in data 22/10/2012 e acquisita al prot. n.195662 del 23/10/2012, ha risposto ai motivi ostativi evidenziati nella nota prot. n. 185347 del 09/10/2012, dichiarando che:

... l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti esercitata dalla S.E.port è fornita di tutte le autorizzazioni cui direttamente o indirettamente la normativa vigente subordina tale attività ..., e si basa soprattutto su quattro, fondamentali atti:

- 1) *Convenzione con l'Autorità Portuale di Civitavecchia n.2304 del 22/07/1998,...;*
- 2) *Concessione n.2585 del 10/04/2001, da parte dell'Autorità Portuale di Civitavecchia...;*
- 3) *Autorizzazione n.3/2001 del 12/06/2001 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia alla realizzazione di una stazione di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi urbani e assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti e di imballaggio, rifiuti speciali, prodotti dall'area portuale e scaricati dalle navi presso la Seport s.r.l. in località Punta S. Paolo, nel porto di Civitavecchia;*
- 4) *Decreto Commissariale n.124 del 09/08/2002 (rinnovato con successiva determinazione della Direzione Regionale Energia e Rifiuti della Regione Lazio n.B0155 del 28/01/2009;*

di questi atti particolarmente rilevanti ai fini della presente procedura risultano soprattutto le autorizzazioni di cui ai precedenti punti sub 3) e 4).

Quanto alla prima, si tratta di autorizzazione con cui ... l'Autorità Portuale di Civitavecchia, ...ha affidato alla stessa SEPORT il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti "nell'ambito del porto di Civitavecchia"...

Quanto alla seconda, essa integra e completa la prima, dal momento che, ...essa specifica, per quantità e qualità, tipologia di rifiuti e modalità esecutive dell'attività di smaltimento già consentita dalla prima autorizzazione...

Ebbene è proprio alla luce di detto quadro e della descrizione che ne scaturisce che del tutto infondata risulta la motivazione, addotta nel preavviso di diniego...è infatti sufficiente un raffronto fra le autorizzazioni appena richiamate e la documentazione allegata all'istanza di ampliamento, per concludere nel senso di una sostanziale diversità di ciò che si richiede rispetto a quanto autorizzato.

...“nella richiesta di ampliamento si fa esplicito riferimento a rifiuti (...) esterni” al porto di Civitavecchia, e dunque ad un’attività di smaltimento che, per quantità e qualità dei rifiuti da trattare, sarebbe di sicuro più consistente di quella fin qui praticata, tale da giustificare una richiesta di ampliamento e potenziamento della capacità dell’impianto. Del resto, nella documentazione...la S.E.port fa chiaro riferimento...come, in seguito all’ampliamento e grazie ad esso “all’attività di smaltimento dei rifiuti navali e dell’area del porto si aggiungerebbe anche quella svolta all’esterno dello scalo, ovvero una possibile operatività nei porti di Fiumicino e Gaeta ove l’Autorità Portuale estende la propria competenza territoriale”...

La richiesta di ampliamento e potenziamento delle capacità dell’impianto gestito dalla S.E.port s.r.l. si giustifica insomma proprio in ragione del progetto imprenditoriale che le fa da premessa...

RITENUTO che permangano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in quanto:

- le dichiarazioni del rappresentante legale nella nota prot. n.20860/12 del 19/10/2012 sono palesemente contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dallo stesso rappresentante legale nel sopralluogo effettuato da ARPA Lazio in data 08/05/2012, laddove dichiarava, come sopra riportato che la Determinazione Regionale n.B0155 del 28/01/2009 (rinnovo del Decreto Commissariale n.124/2002) era stata richiesta per gestire rifiuti provenienti dall’esterno dell’area portuale di Civitavecchia, attività che tuttavia non è stata svolta, mentre nella nota su menzionata si afferma che tale autorizzazione regionale integra e completa la prima (Autorizzazione n.3/2001 dell’Autorità Portuale), dal momento che, ...essa specifica, per quantità e qualità, tipologia di rifiuti e modalità esecutive dell’attività di smaltimento già consentita dalla prima autorizzazione con la quale l’Autorità Portuale ha affidato alla stessa SEPORT il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti “nell’ambito del porto di Civitavecchia”;
- l’affermazione riportata nella nota di risposta al preavviso di rigetto dell’istanza, conferma oltremodo che l’attività svolta dalla S.E.port. s.r.l. negli anni precedenti e nei primi mesi del 2012 (come riportato da ARPA Lazio) è avvenuta in difformità all’autorizzazione regionale sia per quantità, sia per qualità, sia per tipologia di rifiuti e modalità esecutive dell’attività di smaltimento che come affermato dalla stessa società devono essere quelle indicate nella Determinazione Regionale n.B0155 del 28/01/2009 (rinnovo del Decreto Commissariale n.124/2002);
- l’istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A. in oggetto, non fa esclusivo riferimento a rifiuti (...) esterni” al porto di Civitavecchia, e dunque ad un’attività di

smaltimento che, per quantità e qualità dei rifiuti da trattare, sarebbe di sicuro più consistente di quella fin qui praticata, tale da giustificare una richiesta di ampliamento e potenziamento della capacità dell'impianto, come indicato dalla società nella nota prot. n.20860/12 del 19/10/2012, bensì, come indicato nella stessa istanza (cfr. scheda C.1): il progetto di "Ampliamento ed adeguamento funzionale dell'impianto di smaltimento rifiuti portuali in località Punta S.Paolo (Civitavecchia)" presentato dalla S.E.Port. S.r.l. si propone di adeguare l'impianto già esistente alle crescenti esigenze in materia di gestione dei rifiuti, siano essi conferiti dalle navi e prodotti nel Porto, oppure provenienti da aree esterne. A seguito delle opere in progetto, l'impianto sarà in grado di aumentare i quantitativi e le tipologie di rifiuti trattati e di assicurare una più efficiente e sicura gestione degli stessi e, pertanto, anche a rifiuti del porto stesso, per i quali già in passato sono state effettuate sia quantitativamente, sia qualitativamente le operazioni per le quali si richiede autorizzazione in ampliamento, in difformità a quanto riportato nell'autorizzazione regionale vigente n.B0155 del 28/01/2009 (rinnovo del Decreto Commissariale n.124/2002);

- la stessa società nel documento di Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) consegnato dichiara che La S.E.Port. possiede attualmente l'autorizzazione regionale (D.n.124 del 9 agosto 2002) per il trattamento di 28 CER ma, in conformità alla Convenzione di MARPOL 73/78 e s.m.i e dal D.Lgs. 182/03, è obbligata a garantire il servizio a tutte le navi che approdano al porto di Civitavecchia, pertanto l'autorizzazione conferitagli dall'Autorità Portuale non riporta limiti sulle quantità gestibili. Per le autorizzazioni mancanti la S.E.Port. ha presentato richiesta di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale). Pertanto l'istanza di A.I.A. chiaramente si riferisce all'ottenimento di autorizzazione per attività relative ai rifiuti del Porto di Civitavecchia, già svolte dalla società stessa come prima indicato, in difformità all'autorizzazione regionale;
- la richiesta di ampliamento, come meglio specificato nella su menzionata nota prot. n.20860/12 del 19/10/2012, laddove si dichiara che, in seguito all'ampliamento e grazie ad esso "all'attività di smaltimento dei rifiuti navali e dell'area del porto si aggiungerebbe anche quella svolta all'esterno dello scalo, ovvero una possibile operatività nei porti di Fiumicino e Gaeta ove l'Autorità Portuale estende la propria competenza territoriale"...fa oltremodo riferimento all'eventuale possibilità di conferimento rifiuti urbani, anche indifferenziati (codice CER 20.03.01) da porti esterni al Porto di Civitavecchia, ubicati anche fuori provincia, prodotti in diverso ambito territoriale ottimale individuato dalla pianificazione regionale vigente e quindi in contrasto con lo stesso;

VISTA la Determinazione Regionale n.B09155 del 27/12/2012 di sospensione della Determinazione n.B0155 del 28/01/2009, ai sensi dell'art. 208, comma 13 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fino al 31/12/2012 e di diffida per il prosieguo dell'attività al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione n.B0155 del 29/01/2009 ed, in particolare quelle relative a quantità, qualità, tipologia di rifiuti, operazioni autorizzate e modalità esecutive dell'attività autorizzata;

DATO ATTO che la società, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni in possesso su richiamate, potrà ripresentare l'istanza di ampliamento e adeguamento funzionale nel rispetto delle effettive necessità dei rifiuti portuali prodotti nel Porto di Civitavecchia, ovvero rifiuti esterni allo stesso, che non potranno riguardare rifiuti urbani indifferenziati prodotti e provenienti da ambiti territoriali ottimali diversi con riferimento alla pianificazione vigente;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

di rigettare l'istanza di procedura integrata A.I.A. + V.I.A., ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., acquisita al prot. n.58075/04/13 del 26/03/2012, per *“Ampliamento ed adeguamento funzionale dell'impianto di gestione dei rifiuti all'interno del porto di Civitavecchia – località Punta S.Paolo”*, autorizzato con Determinazione Regionale n.B0155 del 28/01/2009, presentata dalla società S.E.PORT s.r.l.

Il presente provvedimento sarà notificato alla S.E.PORT s.r.l. dal Direttore della Direzione regionale Attività Produttive e Rifiuti e per gli adempimenti di competenza, viene trasmesso all'Area Val. impatto ambient. e Val. ambient. Strategica della Regione Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Civitavecchia, all'ARPA Lazio sezione provinciale di Roma, all'Autorità Portuale di Civitavecchia e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale
(Dott. Guido Magrini)